

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIPO SCIENTIFICO,

DIDATTICO E DIVULGATIVO IN MATERIA DI APICOLTURA

Con la presente scrittura privata tra:

L'Ente di Gestione delle aree protette dei Parchi Reali con sede in Venaria Reale (TO), Viale Carlo Emanuele II 256 – partita IVA 0169930010, (di seguito denominato Ente Parco), nella persona del direttore pro-tempore Dott.ssa Stefania Grella, all'uopo ivi domiciliato, autorizzato alla sottoscrizione dell'atto;

e

La Consociazione Apicoltori della Provincia di Torino, con sede in Strada vicinale del Cresto n. 2, 10132 Torino, C.F. 80093030015 (di seguito denominata CAPT), nella persona del presidente pro-tempore Monica Vercelli, all'uopo ivi domiciliato, il quale dichiara di intervenire in questo atto in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, in quanto a ciò autorizzato.

PREMESSO CHE:

- la LR 19/2009, Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità, prevede, tra le finalità che perseguono i soggetti gestori delle aree protette, quella di promuovere la fruizione sociale e sostenibile e la diffusione della cultura e dell'educazione ambientale;

- la Consociazione Apicoltori della Provincia di Torino, associazione riconosciuta a livello regionale, ha come obiettivi lo svolgimento di attività di ricerca, sperimentazione, formazione e divulgazione nel campo dell'apicoltura;

- nell'area di proprietà regionale del Parco La Mandria esiste un apiario sperimentale realizzato con il contributo della Regione Piemonte dalla CAPT che attualmente lo gestisce;

- l'attività in oggetto non presenta inconvenienti di alcun tipo rispetto alle finalità di

tutela ambientale che questo Ente persegue con riferimento alla Mandria, anzi le api svolgono un ruolo importante nell'equilibrio dell'ecosistema stesso;

- con decreto del Presidente n. ... del .../.../2024 l'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali ha previsto di proseguire la collaborazione con la CAPT per lo svolgimento di attività scientifiche, didattiche e divulgative in materia di apicoltura;

- l'Ente Parco e la CAPT riconoscono l'opportunità di collaborare al fine di:

a) promuovere attività di ricerca scientifica, nell'ambito dell'apicoltura, sui temi con risvolti di tipo ecologico ed ambientale;

b) divulgare le conoscenze in materia di api e di apicoltura, organizzando per le scuole ed i visitatori del Parco specifici incontri di conoscenza ed approfondimento dei principali temi.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OBIETTIVI

1.1 L'Ente Parco e la CAPT concordano sull'opportunità di gestire e valorizzare un apiario (costituito da circa n. 10 arnie) all'interno dell'area regionale del Parco La Mandria, in area concordata con l'Ente, per fini scientifici, didattici e divulgativi in materia di apicoltura e conservazione ambientale.

Art. 2 – COMPITI E OBBLIGHI DELLA CAPT

2.1. CAPT, nel perseguimento degli obiettivi della presente convenzione, si impegna a collaborare con l'Ente Parco, svolgendo le seguenti attività, a titolo gratuito e volontaristico, fatto salvo l'eventuale rimborso preventivamente concordato per far fronte a specifiche spese vive:

- incontri di formazione, divulgazione e approfondimento sul tema dell'apicoltura e delle connesse rilevanze ambientali, secondo un calendario prestabilito, con l'intervento di persone sufficientemente esperte, e

precisamente incontri prevalentemente rivolti alle scolaresche e incontri destinati ad altri visitatori;

- mantenere e gestire l'apiario sperimentale collocato nel Parco La Mandria facendosi carico di tutti gli interventi tecnici necessari e di ogni spesa di funzionamento, collaborando con le Guide naturalistiche accreditate dall'Ente Parco nelle attività didattiche rivolte alle scuole, secondo un calendario di prenotazioni comunicato dall'Ente Parco;
- favorire l'elaborazione di ricerche, studi, attività di formazione specialistica e altre iniziative di carattere scientifico;

2.2. CAPT si obbliga a:

- provvedere a norma di legge alla gestione degli spazi e beni di propria competenza (di proprietà della CAPT ovvero assegnati in uso a CAPT dall'Ente Parco a titolo gratuito), compresa la relativa pulizia, le verifiche tecniche per il corretto uso e manutenzione, eventuali necessari adeguamenti, nonché il rispetto di ogni obbligo derivante dalla normativa in materia di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, compresa la posa di adeguata segnaletica sui rischi presenti presso gli apiari;
- acquisire a propria cura e spese qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altra forma di assenso necessario per l'attività condotta.
- menzionare nelle iniziative e attività di cui ai precedenti punti il patrocinio dell'Ente Parco;
- segnalare all'Ente Parco ogni aspetto che può influire sulla modalità o la qualità di svolgimento delle attività.

2.3. Le persone che CAPT destinerà all'attività in oggetto opereranno esclusivamente come volontari, senza alcun rapporto di dipendenza o

subordinazione nei confronti dell'Ente Parco.

2.4. CAPT si impegna ad aderire al servizio di prenotazione visite unificato dell'Ente per tutte le iniziative rivolte a scuole, famiglie e fruitori in genere. Il servizio è gratuito per la CAPT e comporta in particolare l'obbligo di trasmettere il calendario semestrale delle iniziative e di comunicare nel dettaglio ciascuna di esse con anticipo minimo di 10 giorni rispetto alla data di previsto svolgimento.

Art. 3 – COMPITI E OBBLIGHI DELL'ENTE PARCO

3.1. L'Ente Parco, per lo svolgimento delle attività di tipo scientifico, didattico e divulgativo sopra descritte, concede a titolo gratuito, secondo quanto previsto nella presente convenzione, la posa di arnie (nel numero massimo di 10) apposito spazio concordato tra le parti nell'area regionale del Parco La Mandria, nello stato in cui si trova, per lo svolgimento di attività di tipo scientifico e sperimentale;

3.2. Per le attività descritte CAPT potrà occasionalmente utilizzare spazi e locali di cui l'Ente Parco dispone, previo accordo su tempi e modalità. In tale ipotesi è in ogni caso fatto salvo il rispetto delle regole di diligenza e corretto utilizzo dei locali, nonché il rimborso di eventuali spese che ne derivino.

3.3. Con la presente convenzione l'Ente Parco non assume oneri economici o finanziari in relazione alle attività affidate a CAPT, al di fuori di quanto espressamente previsto.

Art. 4 – MARCHIO DEL PARCO

4.1. L'Ente Parco autorizza CAPT ad utilizzare il logo del Parco naturale La Mandria per l'attività in oggetto e per indicazione di provenienza dell'eventuale produzione dell'apiario sito nel Parco La Mandria.

Art. 5 – REGOLAMENTI DEL PARCO

5.1. CAPT, e per essa tutte le persone che vi operano, è tenuta al rispetto del

Regolamento del Parco e Disciplinare di fruizione dell'area regionale vigenti

(pubblicati sul sito internet www.parchireali.it/amministrazione

trasparente/disposizioni generali), che tra l'altro, con riferimento all'area di proprietà

regionale, prevedono divieti inerenti l'accessibilità di mezzi motorizzati,

regolamentazione dell'accessibilità ciclo-pedonale, divieto all'ingresso di animali

domestici e individuazione di determinati itinerari e orari per la fruizione del Parco,

itinerari soggetti a possibili restrizioni in relazione alla necessità di interventi di

manutenzione o riqualificazione, nonché in caso di maltempo.

5.2. CAPT si impegna ad assicurare il rispetto di dette regole da parte degli utenti dei

servizi gestiti e, ove ritenuto necessario, ad avvisare il servizio di vigilanza dell'Ente

Parco.

Art. 6 – RESPONSABILITA' E COPERTURA ASSICURATIVA

6.1. CAPT solleva l'Ente Parco da qualsivoglia responsabilità per danni arrecati e/o

subiti da persone e/o cose negli spazi utilizzati dal CAPT o comunque in

conseguenza all'attività svolta dalla CAPT stessa.

6.2. Fa capo CAPT, in qualità di soggetto gestore, il rispetto delle norme in

particolare in materia di igiene, sicurezza e commercio, con riferimento al personale

impiegato. Con riferimento agli utenti accompagnati dall'Ente Parco, la responsabilità

resta in capo a quest'ultimo.

6.3. CAPT ha prodotto idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni

arrecati a terzi o a cose di terzi, derivanti dalla propria gestione dei beni in uso o

dalle attività svolte, nonché dalla manutenzione a proprio carico. L'Associazione si

impegna a mantenere tale assicurazione valida ed efficace per l'intera durata della

convenzione.

Art. 7 – DURATA

7.1. La presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2025 e ha validità fino al 31 dicembre 2028, con possibilità di rinnovo mediante atto espresso.

7.2. In costanza di rapporto le parti contraenti hanno la facoltà di assumere altri eventuali maggiori oneri, da concordare, finalizzati alla maggiore valorizzazione dell'attività perseguita con la presente convenzione.

7.3. L'Ente Parco e CAPT possono decidere la sospensione temporanea di attività programmate per necessità logistiche o per causa di forza maggiore, con preavviso reciproco di almeno un mese o di un tempo minore ove intervengano particolari circostanze imprevedibili.

8. SUBCONCESSIONE E SUBENTRO

8.1. La subconcessione può essere disposta esclusivamente previa richiesta scritta e motivata da parte di CAPT, controfirmata dal sub-concessionario e accettata con atto scritto dall'Ente Parco, che ne valuta i presupposti ai sensi della vigente regolamentazione. Il subconcessionario è obbligato nei modi e nei termini del primo concessionario.

8.2. Può essere disposto il subentro di un nuovo concessionario in possesso dei requisiti richiesti in caso di trasformazione di CAPT. Il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del primo concessionario.

9. REVOCA, RISOLUZIONE E RECESSO

9.1. L'Ente Parco può, con provvedimento motivato, revocare con preavviso al concessionario di almeno 6 (sei) mesi, sospendere o modificare, anche parzialmente, in qualunque momento e senza obbligo di indennizzo, la presente convenzione per preminenti motivi di interesse pubblico.

9.2. CAPT ha facoltà di recesso in qualsiasi momento, con preavviso di mesi 3 (tre).

9.3. L'Ente Parco, ferme restando le altre sanzioni previste dalla legge, può altresì

dichiarare, previa diffida, la decadenza della convenzione nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti le modalità di utilizzo dei beni concessi

(abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione)

- violazione degli obblighi previsti nei precedenti articoli;

- violazione del divieto di subconcessione e di cessione, in mancanza di

autorizzazione dell'Ente Parco;

- violazione di leggi o regolamenti inerenti l'attività esercitata;

- per insorgere di cause che determinino per il concessionario, ai sensi della vigente

normativa, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

9.4. La presente convenzione è revocata senza necessità di particolari formalità

qualora si verifichi lo scioglimento di CAPT.

Art. 10. FORO COMPETENTE

10.1. Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Art. 11 - SPESE DI STIPULAZIONE

Tutte le spese relative alla stipulazione della presente convenzione, nessuna

esclusa, sono a carico dell'Ente Parco.

Le parti convengono che la presente scrittura privata verrà registrata solo in caso

d'uso a norma dell'art. 5 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto Venaria Reale, li

Per l'Ente Parco

Per CAPT

Il Direttore

Il Presidente

.....

.....

ALLEGATI:

1) DUVRI